



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa - composto dai
Magistrati:

Dott.ssa Guzzo Liliana	Presidente relatore ed estensore
Dott. Marra Anna Maria	Giudice
Dott. Boccuni Luca	Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile RG 4952/ 2015 (già 5037/2013) promossa

da

assistiti e difesi dall'avv.to
del Foro di Venezia

del Foro di Verona e dall'avv.to e dom.

- attori

contro

B
E
S.C. A R.L.

e

C

F

e

D

G

Assistiti e difesi dall'avv.

del Foro di Verona e dall'avv. E dom.

del Foro di Venezia

- convenuti

e con la chiamata in causa di

H

S.P.A.



Assistita e difesa dagli avv.ti ed. del Foro di Modena

e dall'avv e dom del Foro di Venezia

oggetto: responsabilità amministratori, revisore contabile e risarcimento danni

conclusioni delle parti

attori

come da memoria ex art 183 VI comma cpc. n.1;

convenuto

come da memoria ex art 183 VI comma cpc. n.1;

terza chiamata

come in comparsa di costituzione e risposta con espressa riserva di avvalersi occorrendo dei termini di cui all'art 183 comma VI n .2 e 3 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 20.06.2013

A
hanno convenuto in giudizio G S.c. a
r.l. B C D E e
F premettendo che all'epoca dei fatti di causa gli attori erano
soci della cooperativa edilizia G Società Cooperativa a r.l avente lo
scopo di costruire alloggi da assegnare in proprietà ai soci; che in particolare gli
alloggi che li riguardavano erano relativi al cantiere " " di via
e che con successivi atti notarili erano stati assegnati agli attori gli
appartamenti realizzati dalla G
Hanno poi esposto che la società, pur essendo formalmente una cooperativa, era in
realtà gestita esclusivamente dai suoi vertici e cioè da B e da
C : essi si erano alternati nella carica di Presidente del Consiglio
di Amministrazione ed il B era stato anche il responsabile e coordinatore del
cantiere in oggetto ed hanno lamentato l'esistenza di irregolarità riguardanti il
cantiere " "
In particolare, hanno contestato che il B e il C si erano attribuiti - a
fronte dell'art 22 dello Statuto che prevedeva un compenso pari all' 8% del venduto a
cd. responsabile di zona ed € 24.000 annui al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, se deliberati- compensi superiori al dovuto per ben €
320.170.32.



Hanno altresì contestato che il **B**, nonché la moglie **E**, avevano acquistato un terreno facente parte del cantiere **ad un prezzo "vile", convenuto in € 10.000,00; inoltre gli acquirenti di tale terreno avrebbero dovuto realizzare a loro cura e spese delle opere a favore del Cantiere**, come da delibera del cda del 17.6.2005, opere che non erano state fatte; per contro era stato realizzato un laboratorio sotterraneo che si estendeva fin sotto il manto stradale la cui copertura era stata realizzata con materiali che consentivano la sopraelevazione e la relativa spesa era stata illegittimamente posta a carico della società cooperativa.

Gli attori hanno affermato di estendere l'azione anche nei confronti di **D** e del rag. **F**, all'epoca dei fatti causa, rispettivamente, il primo componente del consiglio di amministrazione ed il secondo revisore contabile della cooperativa, sul rilievo che essi non avevano effettuato, in violazione dei doveri connessi alle rispettive cariche i dovuti controlli per impedire le irregolarità di cui sopra ed hanno chiesto:

a) la condanna dei convenuti **G** S.c. a r.l., **B**, **C**, **D**, **F** a pagare agli attori in proporzione al valore dell'immobile loro assegnato la somma di € 320.170,32 salvo la diversa maggiore o minore somma di giustizia ciò a fronte degli importi dei compensi non dovuti, percepiti da **B** e **C**

b) la condanna di tutti i convenuti al pagamento agli attori in proporzione al valore dell'immobile loro assegnato, della differenza tra il prezzo di vendita e il reale valore del terreno, sito in **ed indentificato presso l'NCT del Comune di** **fg mn : dfare RDE RAE** da quantificarsi in corso di causa a mezzo CTU

c) la condanna di tutti i convenuti al pagamento agli attori in proporzione al valore dell'immobile loro assegnato, del valore dei lavori che gli acquirenti del terreno di cui sopra avrebbero dovuto eseguire a favore del cantiere di cui alla delibera del C.d.a. del 17.6.05

d) la condanna di tutti i convenuti al pagamento agli attori in proporzione al valore dell'immobile loro assegnato, del valore delle opere edificatorie eseguite su detto terreno di cui all'atto notarile **rep notaio**

G S.c. a r.l. **B**, **C**, **D**, **E** e **F** si sono costituiti con un'unica comparsa. In via preliminare hanno eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice adito in forza della "clausola arbitrale" presente nello Statuto della **G** S.c. a r.l.



Nel merito, hanno chiesto il rigetto di tutte le domande attoree contestandole ed affermando la loro infondatezza in fatto ed in diritto.

In via subordinata, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, il solo **F** ha chiesto ed ottenuto lo spostamento di udienza per la chiamata in causa in manleva e garanzia di **H** S.p.a., sua compagnia di assicurazione per la responsabilità civile professionale

H S.p.a. si è costituita in giudizio facendo proprie le difese dell'assicurato circa la infondatezza in fatto e diritto delle domande attoree, in ogni caso in via subordinata per l'ipotesi di ritenuta accoglibilità della domanda risarcitoria attorea chiedendo che venisse accertato il concorso di colpa degli stessi ex soci nella causazione del danno con conseguente diminuzione del risarcimento.

Con riferimento alla domanda di garanzia ne ha chiesto il rigetto per non essere la copertura assicurativa estesa alle responsabilità derivanti dalla esplicazione della funzione di revisore contabile; in via subordinata ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia per inoperatività della polizza ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 cc e 17 delle condizioni generali di contratto per avere l'assicurato, al momento di stipula della polizza, taciuto con dolo o colpa grave una circostanza di rischio rilevante per la formazione del consenso della compagnia di assicurazione e in via ulteriormente subordinata ex art. 1917 cc e 16 e 19 lett. a) delle condizioni generali per essere gli atti addebitati riconducibili a dolo quantomeno eventuale; in via di estremo subordinate ha chiesto che venisse accertato che la Compagnia era tenuta ad indennizzare l'assicurato nei soli limiti di polizza in dettaglio evidenziati in comparsa.

Con sentenza del 15.1.2015 il Collegio ha così statuito

1) *Dichiara la incompetenza dell'adito Tribunale competente essendo l'arbitro*

per la causa vertente tra gli attori e

B ; **C**

D ; **E** e

G S.C. A.R.L.

2) *Condanna gli attori a rifondere a*

B ; **C**

D ; **E** e

G S.C. A.R.L. *le spese di lite che liquida in € 4.500,00 per*

competenze, oltre spese generali ed accessori di legge

3) *Dispone con distinta ordinanza la separazione tra la causa di cui al capo 1)*

*e la causa vertente tra gli attori, il convenuto **F** e la terza chiamata*



Con separata coeva ordinanza con riferimento alla causa vertente tra gli attori, il convenuto **F** e la terza chiamata ha disposto per il proseguo; detta causa istruita solo documentalmente viene ora in decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.

Giova rilevare che **F** è stato convenuto in giudizio nella sua qualità di revisore dei conti per non aver effettuato "in violazione dei doveri connessi alla sua carica" i "debiti controlli" (v pag 7 citazione) non meglio precisati, in relazione alle operazioni contestate ovvero la asserita indebita percezione di compensi da parte degli amministratori per il Cantiere, la vendita a **B**, nonché alal moglie **E**, di un terreno facente parte del cantiere ad un prezzo "vile", e per la mancata realizzazione da parte degli acquirenti di tale terreno a loro cura e spese di opere a favore del Cantiere', come da delibera del cda del 17.6.2005.

Va premesso che le allegazioni svolte entro il termine ultimo di cui alla prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c con specifico riferimento alla dedotta responsabilità del **F** foriere di danno sono estremamente generiche e tale genericità investe non solo la indicazione dei comportamenti omissivi addebitati (indicazione non rinvenibili nelle allegazioni assertive svolte sino alla prima memoria ex art 183 Vi comma c.p.c se non genericamente riferita ai "doverosi controlli") ma anche addirittura il titolo di responsabilità invocato; mancano inoltre del tutto allegazioni di elementi rilevanti ai fini del nesso di causa tra le lamentate "omissioni" e il danno.

Ciò già sarebbe sufficiente al rigetto della domanda nei confronti del **F**. Ad ogni buon conto si osserva che la responsabilità del revisore contabile non può che sorgere dagli inadempimenti dei di compiti ad egli assegnati dalla legge, in massima parte diversi, rispetto ai compiti dei sindaci. Spettava invero all'organo sindacale ex art.2403 codice civile il controllo di gestione ovvero la vigilanza sull'osservanza della legge dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile della società e sul suo concreto funzionamento nel mentre al **F** spettava, ex art 2409 ter cc. allora vigente, la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta registrazione nella contabilità dei fatti di gestione, e la verifica del bilancio e, in particolare, della rispondenza dello stesso alla normativa e alle risultanze della contabilità e la formulazione di giudizio sul bilancio.



Nella fattispecie il **F** oltre a contestare che i compensi attribuiti agli amministratori relativamente ai Cantieri nel periodo in questo era attivo (2005- 2009) fossero quelli indicati dagli attori (egli ha osservato che il **B** ha percepito per tale cantiere l'importo lordo € 287.026,49 e non il diverso importo di € 415.379,92 indicato dai ricorrenti e ha rilevato che il **C** non aveva percepito per il Cantiere essendo le somme contestategli dagli attori relative in realtà ad altri cantieri) e dopo aver osservato che la somma attribuita al **B** (relativa ai tre anni dal 2006 al 2009) era corrispondente all'8% del valore imponibile degli alloggi (come da art 22 dello Statuto) ha comunque evidenziato che i compensi erano stati tutti regolarmente deliberati dal consiglio di amministrazione della cooperativa e perciò inseriti in bilancio correttamente: tali ultime circostanze non sono contestate dagli attori e la rispondenza delle appostazioni di bilancio alle delibere del cda fa sì che non possa essere ritenuta sussistente sul punto una omissione di controllo (contabile) in capo al **F**.

Quanto al terreno e alla omissione da parte degli acquirenti dei lavori di cui in tesi essi erano gravati, non può che rilevarsi che trattasi di operazione di acquisto effettuata circa un anno prima che il **F** fosse investito del controllo contabile (non del controllo gestionale) e in forza anche in tal caso di delibera del Cda di tal che ancora una volta non risulta neanche sotto tali profili configurabile una violazione dei doveri di controllo contabile in capo la **F**.

A ciò si aggiunga per completezza che gli attori non hanno neppure fornito elementi volti a far ritenere con giudizio controfattuale ed ex ante che nel caso di diverso comportamento del **F** si sarebbero evitati i danni che vengono dedotti (ciò vieppiù alla luce del fatto che la operazione di vendita era stata già conclusa antecedentemente all'incarico assunto dal **F**).

Conclusivamente la domanda attorea nei confronti del **F** va rigettata.

Le spese di lite anche quelle della terza chiamata, stante principio di causalità, vanno poste a carico degli attori soccombenti (nella liquidazione in favore del **F** si tiene conto del fatto che egli era originariamente costituito con unica difesa assieme agli altri convenuti)

P.Q.M.

Il Tribunale

1) Rigetta le domande attoree verso **F**



Sentenza n. 50/2017 pubbl. il 04/01/2017

RG n. 4952/2015

Repert. n. 63/2017 del 04/01/2017

- 2) Condanna gli attori a rifondere a **F** le spese di lite che
liquida in € 5.843,00 per competenze, € 900,00 per anticipazioni, oltre spese
generali ed accessori di legge
- 3) Condanna gli attori a rifondere ad **H** s.p.a le spese di lite
che liquida in € 10343,00 per competenze, € 100,00 per spese, oltre spese
generali ed accessori di legge

Venezia 15.12.2016

Il Presidente estensore

www.osservatoriodirittoimpresa.it

